

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

STUDI
E
MATERIALI

1

1983-1985

Estratto

GIUFFRÈ EDITORE - MILANO

a cura della
Commissione Studi

INAMMISSIBILITÀ DELLA RINUNCIA AL SERVIZIO PROTESTI (*)

È stato prospettato un quesito relativo alla possibilità del notaio di rinunciare al servizio protesti relativamente a un Comune ove non esista Pretura, e per il quale sia dunque prevista, alternativamente, la competenza del Segretario Comunale.

Il problema si impenna sull'interpretazione dell'art. 27 della legge notarile, che testualmente recita: « Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto. Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile ».

Non può infatti non rilevarsi che la prima parte dell'articolo sanziona la regola generale, inderogabile, per cui il notaio, al pari di qualsiasi altro pubblico ufficiale, non può rifiutare il suo ministero a chiunque gliene faccia richiesta. Non c'è dubbio che l'art. 27 L.N. vada pur sempre interpretato con un certo margine discrezionale, nel senso cioè che possa, in determinati casi, subire ragionevoli eccezioni. Queste eccezioni rimangono, però, fondate su dei motivi ostativi generali di fronte ai quali l'esigenza della richiesta deve tacere.

Mentre, al contrario, l'obbligo del notaio non può subire arbitrarie limitazioni né andare subordinato a condizioni estranee alla previsione normativa. Così sono state risolte negativamente le obiezioni di coloro che negavano che il notaio avesse l'obbligo di prestare il suo ministero nei giorni festivi, né sono state ritenute sufficienti le difficoltà stradali, l'ora tarda e il fatto che il notaio sia stato richiesto di ricevere atti fuori del Comune assegnatogli. In definitiva il notaio è obbligato a prestare il suo ministero in tutto il distretto cui appartiene, come è

(*) Approvato nella seduta dell'8 giugno 1984.

stato deciso, con esauriente motivazione, fin dalla nota sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 29 ottobre 1915 (*Il notaio*, 1916, p. 5 ss.).

Orbene, risulta evidente che l'attività del notaio volta alla elevazione dei protesti è direttamente riferibile al suo ministero, e quindi rientra nell'obbligo generale previsto dall'art. 27 L.N.

Ben può dirsi che l'art. 27 L.N. pone il principio del divieto della dispensa parziale, prevedendo un uguale dovere giuridico del notaio al compimento di tutti gli atti facenti parte della sua funzione.

Così, al quesito specifico, sembra che si debba rispondere in senso negativo. E ciò anche qualora vi fossero dei fondati motivi per una siffatta, ipotetica, rinuncia parziale, come ad esempio l'avanzata età o degli evidenti motivi di salute, dovendosi concludere che per il combinato disposto degli articoli regolanti l'obbligo della prestazione del servizio e l'istituto del coadiutorato non sia possibile porre in essere, in nessun caso, una dispensa parziale da uno specifico settore di attività, ma esclusivamente, semmai, una dispensa dall'esercizio professionale globalmente considerato, sia temporaneamente con l'istituto citato del coadiutorato, sia definitivamente con l'istituto della dispensa a domanda.

Da questa considerazione si evince, pertanto, che rimane del tutto ininfluenza il prospettato fatto che esista o meno la Pretura (e quindi l'Ufficiale Giudiziario) nel Comune; e rimane ugualmente ininfluenza ogni considerazione relativa alla « possibilità » o meno dello svolgimento del servizio da parte del Segretario Comunale.

Ad ogni buon conto vanno espressamente richiamate le vigenti disposizioni (art. 68 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 60 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1739, richiamati dall'art. 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349) secondo le quali « nei Comuni nei quali non esista notaio o Ufficiale Giudiziario il protesto può essere levato dal Segretario Comunale ». Tale norma esclude anche la mera possibilità che vengano affidati i protesti al Segretario Comunale nei Comuni ove sussista la sede notarile, e ove la sede notarile sia effettivamente occupata.

Esclusivamente nei Comuni non sedi notarili, né sedi di Preture sussiste la possibilità dell'affidamento dei protesti al Segretario Comunale. E tale circostanza è confermata dalla norma dell'art. 8, secondo comma, del regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 3 giugno 1974, n. 290, secondo il quale « le aziende di credito, quando il pagamento o l'accettazione del titolo deve eseguirsi in uno dei Comuni non sede di ufficio notarile o giudiziario, esercitano, prima della ripartizione dei titoli, la scelta inerente all'incarico del protesto fra Segretario Comunale ed i Pubblici Ufficiali delle altre categorie e comunicano le loro decisioni all'Ufficio Giudiziario competente a disporre la ripartizione ».

Sviluppando, *ad abundantiam*, la tematica si può ulteriormente precisare, dalla circostanza che la mancanza di sede notarile o di ufficio giudiziario preveda la possibilità per le aziende di credito di rivolgersi al Segretario Comunale, che la presenza del solo Ufficiale Giudiziario in sede fa venir meno la possibilità di rivolgersi al Segretario Comunale ma non obbliga a rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario stesso, rimanendo pur sempre la possibilità di rivolgersi, in alternativa, o all'Ufficiale Giudiziario o al notaio, secondo i criteri di ripartizione vigenti in loco.

MASSIMO D'AMBROSIO